

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "LIBROPOLIS"

TITOLO I

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: Libropolis Associazione di Promozione Sociale (APS), (l' "Associazione").
2. L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede attualmente a Pietrasanta, Viale Apua n. 69. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo territorio comunale non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione. Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare il nuovo indirizzo all'Ufficio del RUNTS competente entro 30 giorni dalla delibera di trasferimento, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 20, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106.
3. Il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello indicato al comma 1 costituisce modifica statutaria e deve essere deliberato dall'Assemblea in sessione straordinaria, con le modalità e i quorum previsti dal presente statuto per le modifiche dello statuto stesso, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 117/2017. Il relativo aggiornamento è comunicato all'Ufficio del RUNTS ai sensi dell'art. 5 del D.M. 106/2020.3. L'Associazione può istituire sedi operative, delegazioni o uffici distaccati in qualsiasi parte del territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea nei modi e con le maggioranze previsti dall'art. 29 del presente statuto.

TITOLO II

Art.4 - Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a valorizzare e promuovere percorsi culturali in Italia, realizzando eventi caratterizzati da una forte impronta tematica, in grado di esplorare in modo originale diversi ambiti del "fare cultura". L'Associazione, in particolare, si prefigge le finalità di:
 - i) diffondere, valorizzare, promuovere il lavoro di quegli editori che, sebbene con poche risorse, hanno investito nel lavoro editoriale trovando autori e temi, proponendo e reinventando generi e lingue, resistendo alle mode del momento, ma dedicandosi a una editoria di scoperta, di

avanscoperta, ardita, arguta, creativa, e creando così "identità letterarie" che alimentano quel "pluriverso" che è - e deve continuare a rimanere - la filiera del libro

- (ii) tutelare e promuovere i più significativi strumenti legati al piacere di leggere ed alla lettura quali, in primis, il libro e, successivamente ma non secondariamente, le biblioteche, le librerie, le sale di lettura, gli autori, le case editrici, i blog, i siti web, e tutto quanto attiene il mondo dei libri;
- (iii) promuovere, tra i propri associati e tra i cittadini in genere, dei valori caratterizzanti il piacere di leggere e la lettura, al fine della creazione di una identità del lettore che recuperi i valori della scrittura, della creatività, della condivisione, della conoscenza, dell'amicizia, promuovendo tali valori anche nell'ambito delle istituzioni scolastiche, tramite un'attività di informazione e formazione volta ad organizzare, presso le scuole di ogni grado ed università, corsi e seminari, rivolti a docenti e studenti;
- (iv) rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità dei lettori, tra coloro che leggono abitualmente;
- (v) valorizzare la storia del libro e del piacere di leggere, con particolare riguardo a quella che è stata, nel tempo, l'evoluzione delle tradizioni e correnti culturali di cui il libro è stato protagonista e delle molteplici espressioni artistiche che sono state originate da libri o che ad essi sono state dedicate, predisponendo centri di documentazione, a servizio dei soci e dei cittadini in genere, resi disponibili anche tramite canale digitale;
- (vi) favorire lo scambio di idee ed informazioni, facendo uso di strumenti telematici, informatici e di quanto altro possibile ancorché non ancora inventato; la redazione e l'edizione, diretta o indiretta, di libri e testi di ogni genere e formato - anche elettronico - di indagini e di ricerche varie, da diffondere sia attraverso canali distributivi tradizionali, sia tramite altri strumenti quali internet.
- (vii) organizzare festival letterari, seminari culturali, dibattiti, convegni, presentazioni di libri, incontri con gli autori, appuntamenti musicali, *reading* letterari. In particolare, l'Associazione si impegna ad organizzare, con cadenza almeno annuale, "Libropolis, festival dell'editoria e del giornalismo" (il Festival")



Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione. In particolare, per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l'Associazione, in via strumentale e accessoria, potrà:

1. Svolgere attività aventi ad oggetto l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. Svolgere attività aventi ad oggetto interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
4. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti, acquistare immobili;
5. stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
6. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione

medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

7. costituire ovvero partecipare a Società di capitali, consorzi o enti cooperativi a responsabilità limitata;
8. istituire premi e borse di studio;
9. collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
10. sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
11. svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
12. svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura, ivi compreso il trust, costituiti secondo leggi straniere;
13. svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Le attività di cui all'Articolo 4, o quelle ad esse direttamente connesse di cui all'Articolo 5, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci, e/o di volontari. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci, nei limiti previsti all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Art. 5 - I soci

1. Sono Soci coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

2. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

- benemeriti: possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

4. La qualità di socio non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

5. La quota annuale a carico dei soci non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. Ciascun socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. I soci hanno il diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- alla informazione e controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
- a partecipare alle assemblee e, se iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere e, ove abbiano raggiunto la maggiore età, di essere eletti alle cariche sociali.
- ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri avverrà mediante consultazione della documentazione richiesta presso la sede legale o altro luogo appositamente indicato. Eventuali richieste di copie sarà a carico del richiedente.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. La quota annuale sarà determinata dal Consiglio direttivo entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. I soci devono pagare il rinnovo della quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Recesso: la dichiarazione di recesso, per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso, deve essere comunicata agli Consiglio Direttivo almeno 3 mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- Esclusione: la qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, eventualmente su proposta del Collegio dei Provvisori se insediato, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'interessato, il quale, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

TITOLO IV

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) Organo di controllo;
- g) Organo di revisione.
- h) La consulta degli Amici di Libropolis

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

3. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 10 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

3. In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

4. Ogni socio ha diritto a un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

5. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare, l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) nomina e revoca i component degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e, eventualmente, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

6. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

8. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e, eventualmente, del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

Art. 11 - Funzionamento dell'Assemblea

1. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Per i soci minori di età, il diritto di è esercitato, sino al votare in assemblea compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

2. All'apertura di ogni Assemblea viene eletto un presidente d'Assemblea e un Segretario d'Assemblea, che resteranno in carica per la durata della stessa, i quali avranno il compito di scrivere e sottoscrivere il verbale finale.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

4. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate da almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

6. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci (le modalità di votazione si svolgeranno attraverso mezzi idonei a permettere la partecipazione a questa votazione a tutti gli associati). Esso è composto da 3 a 9 membri, scelti fra i soci.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza alcun limite.
4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi a una sola persona.
6. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 13 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno di 3 (tre) dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
5. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
6. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. È prevista la possibilità di partecipazione al Consiglio mediante audio o videoconferenza, purché almeno 4 membri, tra cui il Presidente, siano fisicamente presenti nello stesso luogo e comunque a condizione che:
 - il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno
7. La revoca della carica di un membro del Consiglio Direttivo, può essere richiesta da almeno un quinto degli associati, e deliberata per gravi negligenze, irregolarità di gestione, trasgressione dello Statuto. Spetta alla maggioranza degli Associati approvare la revoca. L'interessato non può votare ma ha il diritto di esporre le sue ragioni. Le modalità di votazione di tale revoca, si svolgeranno attraverso mezzi idonei a permettere la partecipazione a questa votazione a tutti gli associati.

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, secondo le indicazioni dell'Assemblea;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio di esercizio, ed eventualmente il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- g) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
 - h) organizzare il Festival, indire adunanze, convegni, ecc.;
 - i) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - j) nominare il Comitato Scientifico, il Collegio dei Probiviri, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione;
 - k) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - l) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente, delegare soci dell'Associazione a compiti specifici, avvalersi di prestazioni autonome e avvalersi di consulenti;
 - m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - n) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
 - o) analizzare le proposte dell'eventuale Collegio dei Probiviri e del Comitato Scientifico.
 - p) nominare un Comitato Esecutivo, cui assegnare l'elaborazione di determinati progetti e analisi, composto da 3 membri scelti all'interno del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente che vi partecipa di diritto. Il Comitato Esecutivo riferisce sempre al Consiglio Direttivo in ordine ai risultati raggiunti, non potendo assumere decisioni vincolanti.

- q) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente in particolare compete:
 - a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario e il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci;
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere e aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) persone fisiche, anche non soci, eletti in Assemblea, dura in carica 2 (due) anni e i componenti sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Probiviri vigila sul rispetto dello statuto e sull'operato del Consiglio Direttivo. Verifica la possibilità di esclusione di un socio o il rifiuto di un'adesione facendone proposta al Consiglio Direttivo, che valuterà secondo le norme dell'articolo 7 di questo statuto.
3. Non possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri soci che ricoprono cariche in altre società o associazioni che facciano parte dell'universo editoriale.

Art. 18 - Comitato Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a venticinque membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza in ambito culturale, giornalistico e scientifico. Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.

Art. 19 - Organo di controllo

L'Associazione nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, ovvero quando vengono superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 110.000 euro; ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiori a 5 unità.

L'Organo di Controllo, qualora nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione. Riferisce all'Assemblea.

Lo statuto può prevedere la nomina facoltativa dell'Organo di Controllo anche al di sotto delle soglie di cui al comma 1.

Art. 20 - Organo di Revisione legale dei conti

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto indicato.

Art. 21 - La Consulta degli Amici di Libropolis

1. La Consulta degli Amici di Libropolis è un organo costituito, su base volontaria, da coloro che, tra i sottoscrittori della Libropolis Card, ne facciano richiesta, o comunque da coloro che abbiano dimostrato apprezzamento e interesse verso l'attività sociale e sensibilità per le tematiche affrontate.

2. La Consulta degli Amici di Libropolis svolge una duplice finalità:

- da un lato, costituisce un organo di supporto e sostegno all'Associazione, proponendo eventi, temi, ospiti e iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- dall'altro, è lo strumento mediante il quale il Consiglio Direttivo intende rappresentare informazioni qualitative, quantitative e monetarie dell'operato sociale con lo scopo di analizzare e interpretare tali informazioni dall'interno per monitorare, valutare, programmare e stabilire obiettivi conformi agli scopi sociali, dando così concreta attuazione a quegli obblighi di trasparenza e informazione che devono informare l'attività degli enti del terzo settore.

3. La Consulta degli Amici di Libropolis si riunisce una volta all'anno, in occasione del Festival.

4. La Consulta è coinvolta nella redazione del bilancio sociale, qualora il Consiglio Direttivo decida di provvedere alla stesura di questo documento.

TITOLO V

Art. 22 - Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Art. 23 - Marchio, denominazione e dominio internet

1. Il marchio e la denominazione "Libropolis", così come il sito internet "www.libropolis.org" e l'account di posta elettronica "info@libropolis.org" sono suo patrimonio, e come tali alla stessa ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 24 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 giugno di ciascun anno.
Il progetto di bilancio sarà depositato, a cura del Consiglio Direttivo presso la sede legale, o altra sede che verrà comunicata volta per volta, rendendolo disponibile ai soci, quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale.
3. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
4. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità indicate nel presente Statuto o comunque finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Bilancio sociale

1. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile di ciascun anno per la definitiva approvazione.

Art. 26 - Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117..
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 27 - Volontari



1. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

2. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO VI

Art. 29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in sessione straordinaria, quale organo esclusivamente competente ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 117/2017, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Codice Civile.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è obbligatoriamente devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea o, in mancanza, del Consiglio Direttivo.

La devoluzione del patrimonio residuo è subordinata al parere positivo preventivo dell'Ufficio del RUNTS competente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. Qualsiasi atto di devoluzione compiuto in assenza di tale parere, o in difformità da esso, è nullo.

In assenza di indicazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, e previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale, secondo le previsioni dell'art. 9 del CTS.

È in ogni caso fatto salvo il divieto di devoluzione del patrimonio agli associati, anche in forma indiretta, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VII

Art. 29 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni, si rinvia in via prioritaria alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dei relativi decreti attuativi, in particolare al D.M. 15 settembre 2020, n. 106, e, in via residuale e compatibile, alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.

Le eventuali disposizioni del presente statuto incompatibili con le norme imperative del Codice del Terzo Settore si intendono automaticamente sostituite dalle disposizioni di legge corrispondenti, senza necessità di formale modifica statutaria, ferma restando la facoltà e l'obbligo dell'Associazione di adeguare formalmente il testo alle norme vigenti.

Il presente statuto deve essere interpretato in armonia con i principi del Codice del Terzo Settore e con la finalità di promozione sociale che caratterizza l'Associazione, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.

117/2017. Art. 30 - Disposizioni transitorie



Resta inteso che le disposizioni del che presuppongono l'istituzione del Registro unico nazionale del e/o l'iscrizione/migrazione presente statuto e l'operatività Terzo Settore dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successive provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

